



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE
PER FINI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
NON MEDICA**

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari ((P.I./C.F. 00196350904), in seguito denominata più brevemente "Università", in persona del Prof. Francesco Mola, Rettore e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Cagliari, via Università, 40

E

L'Ares Sardegna, con sede legale presso Via Piero Della Francesca 1 (P.I./C.F. 03990570925), in persona del Dott. Giuseppe Pintor, legale rappresentante della medesima in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale.

PREMESSO

che l'articolo 27 del D.P.R. n° 382 dell'11.07.1980 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che gli articoli 1 e 2 (1° comma) del D.P.R. n° 162 del 10.03.1982 stabiliscono che le scuole dirette ai fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato dal D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e/o dai relativi Statuti, in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

che l'art. 4 del D.P.R. n° 162 del 10.03.1982 ha esteso l'attribuzione dei contratti anche per attività didattiche a prevalente carattere tecnico professionale nelle Scuole di Specializzazione;

che l'Università di Cagliari potrà avere la necessità di coprire insegnamenti per la durata della Scuola di Specializzazione con prevalente carattere tecnico pratico con personale qualificato della struttura Ospedaliera;

che l'Università di Cagliari ha la necessità di garantire il tirocinio professionale agli studenti delle Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai laureati non medici;

che l'ARES Sardegna ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione;



Visto il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, avente ad oggetto il Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria e il DM 29/03/2006 “*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006*” (GU n. 105 del 8-5-2006- Suppl. Ordinario n.115) per la parte generale e specifica riguardante la scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

L'Ares Sardegna, di seguito denominato “Ente convenzionato”, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Cagliari, per le esigenze didattiche delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non medica le proprie attrezzature, i servizi logistici ed il personale.

ART.2

L'Università si avvale delle strutture di cui al precedente art.1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuole di Specializzazione e per il tirocinio professionale degli specializzandi.

ART.3

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art.1 per le attività di cui all'art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola interessata, d'intesa con l'Ares Sardegna, Ente convenzionato.

ART.4

L'Università, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, potrà emanare i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie; la selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte dei Consigli delle Scuole, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. I Dirigenti di cui al presente articolo assumono il titolo di “Professore a contratto” ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

ART.5

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.



ART.6

Le parti si danno reciprocamente atto che gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai laureati non medici, sono coperti con assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

ART.7

La struttura ospitante si impegna affinché agli studenti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro dell'Azienda e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs 81/2008.

ART. 8

Gli uffici preposti si impegnano a trasmettere l'elenco degli iscritti alla Scuola di Specializzazione ad accesso riservato ai laureati di area sanitaria, affinché quest'ultima abbia documentazione necessaria da trasmettere all'Ente convenzionato, il quale potrà darne comunicazione al R.S.P.P. per gli adempimenti di competenza.

ART. 9

L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART.10

L'Università, in qualità di " Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali", per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi dell'Università degli Studi di Cagliari nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

ART.11

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, dell’All. A - Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972 e le parti sono obbligate in solido al pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l’onere del pagamento, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

La Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

ART.12

La presente convenzione, che non comporta l’obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con PEC con preavviso di tre mesi.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART.13

Il presente atto, composto da tre pagine, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Allegato alla convenzione: Addendum (all. A composto da tre pagine)

Per l’Università degli Studi di Cagliari
Il Rettore
(*Prof. Francesco Mola*)

firmata digitalmente

Per Ares Sardegna
Il Direttore Generale
(*Dott. Giuseppe Pintor*)

firmata digitalmente

Parte integrante del presente atto

Elenco delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai laureati non medici dell’Università degli Studi di Cagliari beneficiarie della sopra indicata convenzione: Farmacia Ospedaliera.